SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 980)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

col Ministro della Sanità

(DAL FALCO)

e col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1977

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, recante disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, riguarda una modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, relativamente alle norme qualitative.

La necessità del provvedimento discende dai seguenti elementi:

1) l'avverso andamento climatico verificatosi nel corso del corrente anno, specie nelle Regioni del Nord, ha comportato la impossibilità di ottenere un prodotto trasformato conforme a quanto stabilito dal citato articolo 3.

Pertanto ai fini della commercializzazione del prodotto trasformato all'estero si rende necessario procedere ad una modifica dei livelli qualitativi previsti allo stesso articolo 3;

2) gli *standards* di qualità previsti dalle disposizioni nazionali comportano, ovviamente, maggiori costi rispetto alla produzione di altri Paesi concorrenti (Grecia, Turchia, Spagna, Portogallo), nei quali, nella quasi generalità, non vige una normativa analoga. I più alti costi comportano una perdita di competitività che rischia, pertanto, di penalizzare le nostre esportazioni di concentrati di pomodoro, in particolare, verso i Paesi arabi ed africani, i quali non richiedono i livelli qualitativi fissati dalla nostra legislazione.

Si sottolinea inoltre che, per salvaguardare gli interessi dei Paesi acquirenti, la deroga non esplica i suoi effetti se diversamente previsto o richiesto dai Paesi destinatari dei nostri prodotti.

Il carattere di assoluta urgenza del provvedimento scaturisce dalla necessità di consentire la commercializzazione di concentrato prodotto con pomodoro fresco derivante dalla campagna del 1977.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, concernente disposizioni straordinarie per la commercializzazione all'estero dei concentrati di pomodoro.

Decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 797, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 302 del 5 novembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 marzo 1969, n. 96, che detta norme di qualità per la commercializzazione dei pomodori pelati e concentrati di pomodoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere una deroga alla predetta disciplina onde consentire, in via temporanea, la commercializzazione dei concentrati di pomodoro derivati dalla lavorazione 1977, che non presentano il requisito previsto dalla lettera *g*) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, a seguito del particolare andamento stagionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Fino al 31 luglio 1978 è ammessa la commercializzazione all'estero di concentrati di pomodoro di produzione nazionale, derivanti dalla lavorazione 1977, che non presentino, in riferimento all'articolo 2 della legge 10 marzo 1969, n. 96, il requisito di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, purchè conformi ai limiti prescritti o richiesti dai Paesi importatori.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1977

LEONE

ANDREOTTI — OSSOLA — MARCORA — DONAT-CATTIN — DAL FALCO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO